

	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI”	
Via Parma 68 43022 BASILICAGOIANO (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it	Tel 0521/686329 687582

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(recante doveri e sanzioni)

Allegato di integrazione al REGOLAMENTO di ISTITUTO in interesse: studenti e studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 4 del D.P.R. del 24.6.1998, n. 249;

VISTO l'art. 328 del decreto L.gs. 297/94;

VISTO l'art. 21 commi 1, 2 e 13, della legge n. 59/97;

SENTITO il Consiglio Istituto in riferimento a D.P.R. 249/98 detto;

SENTITO altresì il Collegio dei Docenti in relazione alle competenze pedagogiche e formative;
 emana il seguente regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della tutela della persona adolescente.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

CAPO II

DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto;
2. Gli studenti sono tenuti a mantenere comportamenti corretti, e coerenti con quanto definito in particolare al punto 8 del Regolamento di Istituto, di cui è allegato il presente Regolamento;
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica;

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative del servizio mensa e mantenere comportamenti corretti e civili secondo i principi che regolano la vita della comunità civile e scolastica;
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'organizzazione interna e dal Regolamento di Istituto;
6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli attrezzi e gli strumenti didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
7. Gli studenti sono tenuti a non fare uso di apparecchi cellulari e assimilati, durante le lezioni e durante gli esami; fatta salva eccezionale autorizzazione formale del personale scolastico preposto, e su richiesta straordinaria della parte genitoriale;
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sono inflitte sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni, tenendo conto dell'età dell'alunno e secondo le disposizioni del regolamento di disciplina dell'istituto e della normativa vigente.

Articoli:

1. Le violazioni dei doveri disciplinari definiti dal presente regolamento, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) **l'avvertimento scritto;**
- b) **l'ammonizione scritta;**
- c) **l'esclusione temporanea da attività ricreative, uscite didattiche e viaggi di istruzione;**
- d) **l'allontanamento dalla Comunità Scolastica.**

NON costituisce sanzione disciplinare: il richiamo verbale; la nota informativa tramite diario; la convocazione a colloquio, anche urgente, dei genitori; l'allontanamento dalle lezioni, quando definito sul piano formativo, secondo la logica dell'individualizzazione, e vigilato.

2. **L'avvertimento scritto** è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale dello studente al rispetto dei doveri.
Va specificata la violazione.
3. **L'ammonizione scritta** è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e ai genitori, e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente, che vengono specificati.
4. L'esclusione temporanea da attività ricreative, uscite didattiche e viaggi di istruzione è irrogata nei seguenti casi:
 - se un alunno riceve tre note disciplinari sul registro, verrà escluso dalla prima uscita didattica prevista; alla quarta nota disciplinare sul registro, verrà escluso dal viaggio di istruzione di classe, previa delibera del CdC convocato in seduta straordinaria.
La comunicazione dell'esclusione verrà effettuata alla famiglia mediante apposito modulo con firma della Dirigente Scolastica.
5. **L'allontanamento dalla Comunità Scolastica** è irrogato con atto dell'organo collegiale e consiste **nella sospensione temporanea per periodi non superiori a 15 giorni** dal diritto di frequenza della scuola.

6. La sanzione dell'**allontanamento** dello studente dalla Comunità Scolastica, che dovrà avere carattere temporaneo, può essere disposta **solo** in caso di **gravi o reiterate** infrazioni per periodi non superiori a 15 giorni.
7. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
8. Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E' altresì favorito il colloquio formativo con alunno e genitori per il recupero della sanzione e il rientro nella comunità scolastica.
9. Nell'atto di comunicazione della sanzione disciplinare sarà offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste a favore della Comunità Scolastica, laddove produttivo per lo studente medesimo sul piano formativo, in compatibilità con l'organizzazione e il funzionamento del servizio e nell'osservanza delle norme di tutela prevenzione sicurezza.

Si precisa che

- la tipologia dell'attività di conversione ha natura **lieve o grave**;
 - quando sia lieve, corrisponde al riordino e catalogazione di materiale documentario, libri di testo, riviste, promozioni varie, o altro materiale di carattere bibliografico;
 - quando sia grave, corrisponde all'attività medesima di cui al precedente comma, tuttavia svolta in concomitanza di uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività e uscite sportive e a carattere ludico di ordinario coinvolgimento dell'alunno;
 - l'attività di conversione è vigilata;
 - l'attività di conversione rispetto alla sanzione di allontanamento dalla Comunità Scolastica ha di norma, durata temporale coincidente con la durata della sospensione inflitta;
 - le attività di conversione sono determinate e commisurate dall'organo collegiale competente, e comunicate contestualmente alla notifica della sanzione;
 - la comunicazione della sanzione è accompagnata di norma dall'invito a colloquio di genitori ed alunni interessati al fine di concordare gli interventi educativi meglio proficui al superamento della situazione di negatività.
- 10) L'uso del cellulare in ambito scolastico, come da generali norme fissate dal Regolamento di Istituto, è sanzionato per:
1. l'utilizzo che causa disattenzione individuale e/o di gruppo: dall'avvertimento scritto sul Registro di Classe a giorni uno di sospensione dalle lezioni; in relazione all'entità del disturbo;
 2. l'utilizzo che causa interruzioni delle lezioni: da giorni due a giorni quattro di sospensione dalle lezioni; in relazione alla gravità del disturbo;
 3. l'uso con effetto di conseguenze verso terzi e cose: da giorni cinque a giorni quindici di sospensione dalle lezioni: in relazione all'entità e alla gravità dell'effetto dannoso;
 4. l'uso con effetto di conseguenze di natura penale di rilievo: esclusione dallo scrutinio finale;
 5. l'uso in sede d'esame di licenza o idoneità: esclusione dalla valutazione finale;
 6. recidiva: sospensione dalle lezioni da giorni uno a giorni quindici, in relazione all'entità quantitativa/qualitativa.

In ogni caso:

- il cellulare viene ritirato dagli operatori scolastici, e riconsegnato alla parte genitoriale opportunamente convocata, per la riconsegna e la notifica;

- la scuola non risponde di danno derivato in relazione all'impiego di cellulari e simili; se non specificamente ricompreso dalle norme penali e assicurative;
- risarcimenti dovuti o pretesi di qualsivoglia natura, derivanti dall'impiego di cellulari e simili, sono in carico totale ai genitori o veci legali;
- le conseguenze d'uso accertato o conosciuto, ancorché non in flagranza d'utilizzo, sono sanzionate: dall'avvertimento scritto nominale sul Registro di Classe, con notifica alla parte genitoriale, alle sanzioni (come da 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6) in relazione all'entità delle conseguenze causate.

Deroghe:

- L'uso del cellulare può essere autorizzato solo dai docenti.

CAPO IV

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo unico

- La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente o dal DS;
- la sanzione dell'ammonizione è inflitta dal DS;
- la sanzione dell'esclusione dai viaggi di istruzione è inflitta dal CdC convocato in seduta straordinaria;
- la sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe. Resta fermo che variabili e problematiche formative connesse allo sviluppo adolescenziale che siano in conoscenza alla scuola e che trovino interesse al procedimento disciplinare, sono in patrimonio riservato della componente docente ai fini della miglior tutela della persona adolescente;
- le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO V

INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Articoli:

- 1) Per assenze ingiustificate, per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza, per comportamenti non corretti nei confronti dei loro compagni, per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal regolamento interno d'Istituto, per comportamenti che siano di turbativa lieve al regolare andamento delle lezioni, anche attraverso uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'avvertimento scritto;
- 2) per comportamenti gravemente inadeguati e lesivi nei confronti dei compagni, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, anche inerenti l'uso di cellulari, per il non corretto utilizzo di strutture, attrezzi e strumenti didattici, è inflitta la sanzione dell'ammonizione;
- 3) per fatti offensivi, oltraggiosi e aggressivi nei confronti di: DS, docenti, personale della Scuola, compagni e terzi, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;
- 4) per comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento d'Istituto o determinate dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;

- 5) per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti, anche determinato dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica;
- 6) la sanzione più grave è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati: è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

Elementi di valutazione della gravità sono:

- a) la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
 - b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - c) la reiterazione dell'infrazione;
 - d) il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
 - e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è devoluta al Consiglio di Classe.
 - In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta ed incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il DS può disporre, in casi di estrema urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del DS.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI

- 1) Avverso l'allontanamento irrogato dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di Disciplina.
- 2) Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98.
- 3) L'organo di cui sopra decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.
- 4) Contro le decisioni dell'organo di garanzia è ammesso ulteriore ricorso presso l'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sui reclami proposti dalle famiglie, entro 30 giorni, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia provinciale istituito dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98.
- 5) L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensiva può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente alla irrogazione.

6) L'Organo di Garanzia interna in funzione presso questo Istituto Comprensivo statale è così composto:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente;
- due rappresentanti dei docenti;
- due rappresentanti dei genitori.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

Ha sede presso gli uffici della Scuola;

Ha compito preliminare alla definizione delle istanze in competenza, di sentire il personale scolastico che vi sia direttamente interessato.

FONTI NORMATIVE PRINCIPALI:

R.D. 4.5.1925, n. 653;

R.D. 26.9.1935, n. 1845;

D.P.R. 30.6.1955, n. 766;

L. 11.10.1977, n. 748;

D.P.R. 16.4.1994, n. 297;

D.P.R. 24.6.1998, n. 249 e norme richiamate.